

CREDITO D'IMPOSTA/Indicazione dell'Agenzia delle entrate con risposta a interpello

# Comunicazioni sul 4.0 a tappeto

## Invio per beni ordinati al 29 marzo fatturati e connessi dopo

DI FRANCESCO LEONE

**L**a comunicazione preventiva per il credito d'imposta 4.0 deve essere presentata anche per i beni ordinati entro il 29 marzo ma fatturati ed interconnessi successivamente. Questa l'indicazione fornita dall'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 69/2025 del 7 marzo.

### La fattispecie

La società istante ha effettuato un ordine di acquisto il 17/1/2024 per un bene agevolabile con il credito d'imposta Transizione 4.0. La fatturazione è avvenuta il 17/4/2024 e il bene è stato interconnesso il 6/5/2024. In base agli obblighi di comunicazione introdotti dall'art. 6 del n. 39/2024, l'istante riteneva di dover presentare solo la comunicazione consuntiva (post completamento), avendo "prenotato" l'investimento prima del 30 marzo 2024.

### La risposta

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto non corretta la soluzione proposta dall'istante. Dopo aver analizzato la natura degli obblighi di comunicazione (preventiva e consuntiva) previsti dall'art. 6 del dl n. 39/2024, richiamando anche la risposta ad interpello n. 260 del 16/12/2024 e considerando le date di fatturazione e interconnessione, l'Agenzia ha concluso che l'investimento si considera realizzato a partire dal 30/3/2024. Pertanto, è obbligatorio trasmettere sia la comunicazione preventiva che quella consuntiva, secondo le modalità

indicate nell'interpello n. 260/2024. Nonostante il richiamo alla FAQ del GSE del 6 dicembre 2024, l'Agenzia non riconosce a quest'ultima la funzione chiarificatrice attribuita dagli operatori.

Dalla FAQ sembrava che per determinare la data di realizzazione dell'investimento (e quindi stabilire se dovesse essere o meno presentata una comunicazione preventiva) si dovesse fare riferimento alla data di avvio dello stesso, intesa come quella del "primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili". Esisteva, in tal modo, una categoria di investimenti "prenotati" (con ordini o contratti) entro il 29 marzo 2024 e completati successivamente, che sembrava escludere la comunicazione preventiva. Questa interpretazione non è stata confermata nella risposta n. 69/2025. La comunicazione preventiva non è richiesta solo se l'investimento è avviato e concluso entro il 29 marzo 2024, ma è necessaria per gli investimenti che si collocano "a cavallo" di tale data.

Dopo i chiarimenti riguardanti la qualificazione e la tempistica delle comunicazioni preventive e consuntive (risposta n. 260/2024), il nuovo chiarimento si concentra sugli investimenti soggetti a comunicazione preventiva. In assenza di disposizioni normative specifiche, l'Agenzia delle Entrate stabilisce che il momento rilevante per determinare se un investimento è stato realizzato prima o a partire dal 30 marzo 2024 è quel-

lo della fatturazione e dell'interconnessione. Nessuna conseguenza negativa è prevista per coloro che hanno omesso in passato, seguendo un'interpretazione diversa da quella fornita nella risposta n. 69/2025, la trasmissione della comunicazione preventiva e che non hanno ancora utilizzato il credito nel mod. F24. In base a quanto chiarito con la risposta n. 260, prima di detto utilizzo, queste imprese avranno solo l'obbligo di presentare anche una comunicazione preventiva, oltre che quella consuntiva. Diversa è la situazione per chi avesse già utilizzato il credito. Per questi non è esclusa la necessità di dover sanare l'utilizzo del credito.

Vale la pena segnalare, in ultimo, che nella risposta, l'Agenzia non si attribuisce rilevanza alla data di effettuazione dell'investimento ai sensi dell'art. 109 del TUIR (data peraltro che non si evince nel quesito proposto), con ciò lasciando quale margine residuo di incertezza interpretativa sull'obbligo della comunicazione preventiva nelle ipotesi in cui la consegna/spedizione del bene sia avvenuta prima del 30 marzo 2024 e solo la fatturazione e l'interconnessione siano avvenute successivamente.

— © Riproduzione riservata —

